

Le funzioni ed i compiti del RLS e dell'RLST sono riportati nell'art. 50 del D.Lgs. 81/2008:

- a) Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni (nel caso del RLST, solo dietro appuntamento, con eccezione dei casi urgenti di imminente pericolo)
- b) È consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione all'interno dell'azienda
- c) È consultato sulla designazione di: RSPP, ASPP, Medico Competente, Addetti aziendali alla gestione incendi ed emergenze, Addetti aziendali al primo soccorso
- d) È consultato in merito all'organizzazione di tutta la formazione dei lavoratori, di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008
- e) Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione ed agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali
- f) Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- g) Riceve una formazione adeguata (che nel caso del RLST non deve essere svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro)
- h) Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare i lavoratori
- i) Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è di norma sentito
- j) Partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008
- k) Fa proposte in merito alle attività di prevenzione
- l) Avverte i responsabili dell'azienda, o il proprio superiore diretto, dei rischi individuati nel corso della propria attività
- m) Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro